

REGIONE
ABRUZZO



L'economia è circolare....

....se il cerchio si chiude

Recepimento nuove direttive “pacchetto rifiuti”

Riunione Gruppo di lavoro sulla gestione dei rifiuti organici.

**Dott. Gabriele Costantini
Coordinatore Osservatorio Regionale Rifiuti**

Roma 13 novembre 2019



Pacchetto sull'economia circolare

Incontri per recepimento nell'ordinamento nazionale delle Nuove Direttive e "Pacchetto rifiuti"

Primo incontro con gli stakeholders 23 ottobre 2018 *MATTM Sala Auditorium*

Secondo incontro con le regioni 20 novembre 2018 *MATTM Sala Auditorium*

14 GRUPPI DI LAVORO TEMATICI

Riforma del sistema degli imballaggi e dei consorzi

Riforma del sistema EPR (Responsabilità estesa del produttore)

Riforma del sistema di tracciabilità dei rifiuti

Definizioni e classificazione dei rifiuti – assimilazione

Riforma del sistema tariffario e del tributo in discarica (Campo Giustina)

Strumenti finanziari

Riforma della disciplina dell'eow e dei sottoprodotti

Gestione dei rifiuti organici

Prevenzione, marine litter, food waste

Riordino elenco rifiuti e caratteristiche di pericolo

Riordino delle competenze

Revisione normativa discariche

Modifiche alla normativa RAEE, pile ed ELV

Pacchetto sull'economia circolare

Incontri per recepimento nell'ordinamento nazionale delle Nuove Direttive e "Pacchetto rifiuti"

Gli Obiettivi generali del recepimento sono:

Semplificazione

Decentramento

Chiarezza e certezza normativa

Accorpamento discipline

Riduzione del ricorso alla decretazione attuativa

Responsabilità della gestione e chiusura del ciclo (riordino competenze)

Pacchetto sull'economia circolare

Nuove Direttive UE in materia di rifiuti e Circular Economy

Quindi entro il 05/07/2020 dovrà essere modificato il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ([T.U. ambientale](#))

.....all'insegna della semplificazione (Dott. Cristofanelli)

Complicazioni vs Semplificazioni (... svolta?)

La **Semplificazione** si sposa con **Economia Circolare?**

Importanza della CIRCOLARITA' dell'Economia Circolare
(Stati generali della Green Economy – Ecomondo 2019 - Rimini)

Pacchetto sull'economia circolare

Riforma della disciplina dell'eow e dei sottoprodotti

Quando un rifiuto smette di essere tale e si trasforma in EoW?

A livello pratico, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa le precise **condizioni** stabilite dall'**art. 6** della direttiva quadro, di seguito riportate:

- *è **comunemente utilizzato per scopi specifici**: si deve trattare, cioè, di prodotti diffusi, generalmente applicati in ambiti noti ed atti a svolgere funzioni conosciute e definite;*
- *esiste un **mercato** o una domanda per tale sostanza od oggetto: il fatto che esista un mercato dimostra che difficilmente l'oggetto derivante dal recupero sarà abbandonato;*
- *la sostanza o l'oggetto soddisfa i **requisiti tecnici** per gli scopi specifici e rispetta la **normativa** e gli standard esistenti applicabili ai prodotti: l'oggetto deve, cioè, poter garantire le prestazioni richieste in concrete condizioni di utilizzo o di consumo, conformemente tanto alle norme di legge quanto alle norme tecniche relative al bene specifico;*
- *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a **impatti complessivi negativi sull'ambiente** o sulla **salute umana**.*

Pacchetto sull'economia circolare

Riforma della disciplina dell'eow e dei sottoprodotti

Criteria specifici di delega

e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) chiarire, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero/riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/851;
- 2) definire criteri generali al fine di armonizzare sul territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;
- 3) ridisciplinare le operazioni di recupero inerenti alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;
- 4) **semplificare le procedure** di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;

Per il criterio specifico di delega che *recita*: “*semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;*” si ritiene opportuno prevedere quanto segue:

- Stabilire tempi certi per ciascun procedimento EoW;
- Definire procedure chiare e standardizzate per la definizione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per flussi specifici;
- Favorire il mutuo riconoscimento dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto emanati da Regioni e/o da Stati Membri della EU;
- In carenza di una disposizione dell'U.E. o nazionale sull'End of Waste, è necessario disciplinare le competenze delle Regioni per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti al fine di consentire, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea, e nazionale, il riconoscimento “caso per caso” dell'End of Waste, fermo restando la necessità di una progressiva armonizzazione a livello nazionale al fine di superare quanto previsto dalla Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1229 del 28 febbraio 2018, che preclude alla Regioni la possibilità di legiferare in materia di EoW;

Per il criterio specifico di delega che recita: “semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;” si ritiene opportuno prevedere quanto segue:

➤ *Promuovere l'innovazione e quindi l'economia circolare, con procedure semplificate in caso di sperimentazioni che consentano di testare, in processi industriali, materiali recuperati da nuove filiere di economia circolare sebbene questi non abbiano ancora perso la qualifica di rifiuto. Questa deroga alla normativa vigente in materia di rifiuti, nel sol caso di sperimentazioni, consentirebbe di non ostacolare la ricerca, lo sviluppo e quindi l'innovazione in un ambito strategico come l'economia circolare, e allo stesso tempo di verificare la sussistenza di uno dei requisiti fondamentali necessari per la cessazione della qualifica di rifiuto e cioè dimostrare che “la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici”.*

Ad oggi l'unico riferimento normativo che regola la possibilità di testare un materiale classificato come rifiuto è il Regolamento CE 1013/2016 che però impone un limite massimo, relativamente ai quantitativi possibili, di 25 kg. Tale limite rende privi di significato la maggior parte dei test industriali. Basti pensare alle cartiere dove un test industriale ha senso solo se si possono valutare materiali nell'ordine di qualche decina di tonnellate.

POSSIBILI DESTINI DELL'ORGANICO - Anno 2017 (Riuso - Riciclo - Smaltimento)

RD Frazione	t/anno	% sul tot RD	kg/ab/anno
Organico	148.625	44,54%	112,00
<i>ORG_Forsu (200108)</i>	129.834	39,0%	98,00
<i>ORG_Verde (200201)</i>	18.771	5,6%	14,0
<i>ORG_del_mercati (200302)</i>	19	0,0%	0,02

Alimentazione
umana

Alimentazione animale:
Cani, Gatti, Bovini, Ovini,
Caprini, Maiali, AA di
bassa corte

Verde pubblico e privato
Aziende agricole (Multifunzionalità)
L. 154/2016 art. 41 (M.V.N.P. - No rifiuto)
L. 37 del 03/05/2019 (art. 20 - No rifiuto)

Compost:
Autocompostaggio;
Compostaggio locale
Compostaggio di comunità;
Impianti di compostaggio

T.M.B. - Discarica

Piattaforme di compostaggio e Biodigestori

Agricoltura multifunzionale recepita nel [Decreto legislativo n. 228 del 2001](#) che, in attuazione della cosiddetta "legge di orientamento del settore agricolo", pone le basi per una nuova configurazione giuridica e funzionale dell'impresa agraria.

POSSIBILI DESTINI DELL'ORGANICO (Riuso – Riciclo – Smaltimento)

- FORSU → MPS a Km 0
- FORSU → Piattaforma di compostaggio (€ 130 + IVA + Trasporto)
- FORSU → Piattaforma TMB (€ 130 + IVA + Trasporto)
- FORSU → Riuso Organico (- € 130 + IVA + Trasporto)
(+ valore equivalente alimento/mangime)
(+ valore ambientale)
- FORSU → Riciclo (- € 130 + IVA + Trasporto)
(+ valore equivalente compost/concime)
(+ valore ambientale)
- FORSU → Riciclo/Compostaggio di Prossimità (Autocompostaggio)
(Compostaggio locale)
(Compostaggio di Comunità)

Il Compostaggio di Prossimità (a Km 0) per il Principio di Sussidiarietà deve essere autorizzato e controllato dall'autorità locale Sanitaria/Ambientale: SINDACO

Il Sindaco stabilisce le modalità più consone per la sua attuazione nel rispetto dell'igiene e dell'ambiente

Ai fini del Calcolo della R.D. (D.M. 26 maggio 2016) potrebbe essere calcolato con la seguente formula: n° Utenze x 3ab x Kg 80/ab/a oppure n° Utenze x 3ab x Kg 130/ab/a in funzione di quanto stabilisce il MATTM per la stima annuale di riferimento della FORSU prodotta dalla singola persona.

In una ottica di semplificazione e di buon senso l'Autocompostaggio, il Compostaggio locale (di Prossimità) e di Comunità dovrebbero essere considerati oltre che attività di gestione dei rifiuti (computati ai fini del calcolo della R.D.) anche attività di prevenzione (computati ai fini della riduzione della produzione totale dei rifiuti).



La gestione dell'EER 200201


GESTIONE DEI RESIDUI VEGETALI (sfalci e potature) DA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO (Pubblico e Privato)

...dalla L. 154/2016 - Art. 41

...alla L. 37 del 03 maggio 2019 - Art. 20 Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI 1.

(All'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs n° 152/2006, decade la qualifica di rifiuto)

SFALCI – PAGLIA – POTATURE



Tipologia di rifiuto organico: sfalci e potature del verde, pubblico e privato, di prossimità.

Impianti Comunali o Intercomunali affidati ad Az. Agricole del territorio (Agricoltura multifunzionale) che in accordo con il Comune, delimitano un area dove viene ammassato il materiale vegetale proveniente dalle potature e dagli sfalci pubblici e privati ivi trasportato in contenitori o con automezzi e conferito gratuitamente.

Il Comune emana un bando di manifestazione di interesse per la gestione del M.V.N.P. e stipula un accordo con le az. Agricole del proprio territorio (km 0) che intendono praticarlo e supervisiona e monitora, con il Gestore della raccolta, sia gli utenti che conferiscono l'organico e sia la modalità di gestione attuata dall'azienda, per ottenere una filiera tracciabile e rintracciabile ai fini della sicurezza ambientale e della quantificazione della riduzione dei rifiuti.

La capacità di trattamento dell'impianto deve essere definita dal Comune in funzione delle potenzialità operative dell'Az. Agricola.

Modalità di conferimento:

- ❖ dall'utenza;
- ❖ dalle ditte che fanno manutenzione del verde urbano;
- ❖ dal comune.

Tutto il materiale in ingresso ed in uscita agli impianti deve essere tracciato e rintracciabile al fine di identificarne la provenienza e le quantità lavorate.

Lavorazioni:

- ❖ taglio - cippatura - pellettatura delle biomasse lignee;
- ❖ trinciatura/triturazione per lo spandimento agronomico diretto delle biomasse lignee/erbacee (Spandimento agronomico, in loco, per favorire la strutturazione e l'arricchimento in sostanza organica dei terreni che spesso si presentano compattati e con bassi livelli di S.O. e, quindi, favorire la loro: aerazione, concimazione e biocenosi);
- ❖ il compostaggio delle parti più minute (fertilizzante);
- ❖ attività terzista (a chiamata) di taglio, cippatura e triturazione itinerante dei sarmenti disposti in cumuli o filari per favorire le Buone Pratiche Agricole Ambientali (B.P.A.A.) legate alla potatura delle piante.

Utilizzo del materiale derivato:

- ❖ Filiera fuoco (Legna, Cippato e Pellet per l'alimentazione di camini e/o caldaie a biomassa ad alto rendimento energetico di edifici pubblici e/o privati);
- ❖ Trinciato e Compost da utilizzare come fertilizzante/ammendante.



Benefici:

- ❖ Economia Circolare con l'attività di riciclo a Km 0
- ❖ Riduzione dei costi di gestione di tali rifiuti per il conferimento alle piattaforme (€ 40/t circa).
- ❖ Maggiori introiti all'az. Agricola derivanti dalla vendita del materiale e dal contributo del Comune.
- ❖ Divieto di bruciatura delle potature in ambito comunale.

Il compostaggio di prossimità

Esistono 3 differenti tipologie di compostaggio di prossimità:

- **autocompostaggio (articolo 183, comma 1, lettera e del d. lgs. 152/06) fatto da una utenza singola (domestica/non domestica);**
- **compostaggio di comunità fatto da più utenze (articolo 183, comma 1, lettera qq-bis del d. lgs. 152/06);**
- **compostaggio locale fatto per più utenze (articolo 214, comma 7-bis del d. lgs. 152/06).**

EER 200108 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
EER 200302 - Rifiuti dei mercati

□ RIUSO ALIMENTARE (Umano ed Animale)

□ RICICLO

- Autocompostaggio:
 - ✓ Compostiere del Mercato e/o Artigianali (legno, rete metallica, ecc...);
 - ✓ Buca nel terreno o Cumulo
 - ✓ Concimaie

- Compostaggio locale

- Compostaggio di comunità

Il compostaggio di prossimità: **Autocompostaggio**

- **Non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, a condizione che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto;**

- **Non è previsto un limite di quantità per i rifiuti trattati ma devono essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua l'attività.**
 - ✓ **Per le utenze domestiche si considera generalmente una produzione di rifiuti organici pari a 80 kg/ab/anno (nota prot.n. 2776/RIN del 24/02/2017);**
 - ✓ **Per le utenze non domestiche i quantitativi saranno in funzione dell'attività svolta dall'utenza stessa (scuola, ospedale, esercizio commerciale, bar, ristorante, ecc.);**

- **Lo sgravio tariffario per l'attività di autocompostaggio è obbligatorio ai sensi dell'articolo 208, comma 19-bis del d. lgs. 152/06 nel caso di:**
 - ✓ **utenze domestiche**
 - ✓ **utenze non domestiche che effettuano il compostaggio individuale di residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche (Occorre equipararle alle utenze domestiche e prevedere l'obbligatorietà dello sgravio tariffario, per incentivarle).**

Il compostaggio di prossimità: **Compostaggio di comunità (1)**

Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq-bis, del d. lgs. 152/06 è il “compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti”.

Secondo tale definizione può essere considerata compostaggio di comunità esclusivamente quella attività nella quale il soggetto produttore del rifiuto coincide con il conferitore all'apparecchiatura di compostaggio e con l'utilizzatore del compost prodotto.

Il compostaggio di comunità è stato normato con il decreto del 29 dicembre 2016, n. 266 che contiene le procedure cui attenersi per effettuare tale attività.

Ai sensi dell'articolo 180, comma 1-septies, del d. lgs. 152/2006, per quanto concerne il compostaggio di comunità i comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il compostaggio di prossimità: **Compostaggio di comunità (2)**

Per quanto concerne, invece, la possibilità per i comuni, ancorché non rientranti nella definizione di “organismo collettivo” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) *del DM 29 dicembre 2016 n. 266, di effettuare, incentivare e avviare il compostaggio di comunità, fermo restando il requisito dell’auto-conferimento da parte dei cittadini e delle utenze non domestiche dei propri rifiuti organici all’apparecchiatura di compostaggio, si segnala che il comune può:*

- farsi promotore dell’attività di compostaggio di comunità costituendo una nuova associazione o aderendo ad una associazione esistente ovvero ad altre forme associative di diritto privato;
- effettuare indirettamente l’attività di compostaggio di comunità tramite la propria azienda di gestione dei rifiuti la quale può costituire o aderire ad una associazione, ovvero ad altra forma associativa di diritto privato, alla quale le utenze interessate si associano per le finalità del compostaggio di comunità.

Il compostaggio di prossimità: **Compostaggio locale (1)**

- *Con riferimento alla tipologia di compostaggio di cui all'articolo 214, comma 7-bis del d. lgs. 152/06 (così come introdotto dall'articolo 37 del Collegato Ambientale) il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l'utilizzatore del compost.*
- *Tale tipologia di attività, disciplinata dal predetto articolo 214, comma 7-bis e recante una specifica procedura autorizzativa semplificata, non necessita di ulteriori specifiche o atti normativi ed è destinata al trattamento dei rifiuti nell'ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti oppure di comuni limitrofi.*
- *Nel compostaggio locale sono specificate le tipologie di attività che originano il rifiuto. Inoltre lo stesso può anche essere conferito dal produttore ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti e non deve essere conferito all'apparecchiatura esclusivamente da parte delle utenze che lo hanno prodotto.*
- *A differenza di quanto avviene nell'attività di autocompostaggio o di compostaggio di comunità, il compost prodotto dal compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (d. lgs. 75/2010) per gli ammendanti compostati.*
- *Il compostaggio locale può non necessariamente essere effettuato esclusivamente dal Comune, bensì intrapreso anche da altri soggetti.*

Il compostaggio di prossimità: Compostaggio locale (2)

- La raccolta e gestione dei rifiuti da parte di un soggetto terzo rispetto all'utente che ha prodotto il rifiuto comporta il rispetto della normativa relativa alla gestione dei rifiuti ed, in particolare, l'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti, diminuendo, nella pratica, i benefici di semplificazione associati a tale procedura (**I sistemi pubblici, a Km 0, tracciabili e rintracciabili, devono essere semplificati anche per gli adempimenti**);
- Relativamente alle emissioni in atmosfera delle attività di compostaggio locale si applica la deroga all'autorizzazione così come previsto dall'articolo 214, comma 7-bis del d. lgs. 152/2006, *salvo specifiche indicazioni del parere rilasciato da ARPA. (Sperimentazione da attuare a breve in Provincia di Teramo in collaborazione con ANCI e ARTA Abruzzo)*;

Tipologia di rifiuti organici	Organico da utenze, domestiche e non, di prossimità a Km 0
Impianto Comunale o Intercomunale affidato a Az. Agricola (Multifunzionalità D. lgs. n. 228 del 2001)	Il Comune emana un bando di manifestazione di interesse al Compostaggio Locale e stipula un accordo con le az. Agricole del proprio territorio che intendono praticarlo e supervisiona e monitora sia gli utenti che conferiscono l'organico e sia la modalità di compostaggio attuata dall'azienda, per ottenere una filiera tracciabile e rintracciabile ai fini della sicurezza ambientale ed alimentare, del calcolo della R.D. e per la riduzione dei rifiuti.
Capacità di trattamento	Impianto Comunale con capacità max 80 ton/a ($80.000 \text{ kg} : 80 \text{ Kg/ab/a} = \sim 1000 \text{ ab}$)
Modalità di conferimento: ✓ giornaliera (riuso: cibo per animali); ✓ 4 volte a settimana (riciclo)	Direttamente dall'utente/ Azienda Agricola o dal Comune con proprio personale/incaricato che svuota i mastelli previo controllo visivo del conferito. Le utenze che conferiscono organico non conforme vengono escluse da questo tipo di conferimento e segnalate al Comune. Il totale di organico raccolto giornaliero sarà pari a circa 200 – 250 Kg ($\text{Kg } 0,22/\text{a/d} \times 1000 \text{ ab}$) equivalente a poco meno di 0,5 mc.
Impianto di compostaggio	Cumulo su terreno recintato dell'azienda e pesa per monitorare le quantità di organico raccolte e trasformate in compost. Cicli di 6 mesi x 80mc $80 \text{ t} = 800 \text{ q} = 160 \text{ mc}$ (5q x mc) I cumuli possono essere delimitati da reti o altro materiale ed avere una larghezza di 1,5 mt x un'altezza, al centro del cumulo, di 1,5 mt max e sviluppare una lunghezza max di circa 50 mt.
Realizzazione e parere ARTA per messa in esercizio	La Regione Abruzzo definisce in collaborazione con l'ARTA le linee guida x nomina gestore e predisposizione di un regolamento di gestione di un impianto ai fini del <u>Parere</u> ed il Comune inserisce le utenze conferitrici nel Registro degli Autocompostatori e supervisiona la filiera.
Utilizzo del compost	Uso agronomico in loco. Ammendante compostato misto e ammendante compostato verde, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 in materia di fertilizzanti
Benefici	Attività di riuso (alimentare), <u>se raccolto giornalmente</u> , e Riciclo Km 0 - Riduzione Tari per minori costi per il conferimento alle piattaforme di compostaggio –Maggiori introiti all'az. Agricola derivanti dalle fonti alimentari e dal contributo comunale pattuito per tonnellata di organico conferito (Multifunzionalità Az. Agricola).



Concimaia in terra recintata con rete e provvista di doppie aperture contrapposte (Due cancelli per permettere agli animali vie di fuga)

Sito: localizzata in una zona poco antropizzata ma facilmente accessibile e con buona visibilità diurna e notturna anche da postazioni distanti.

Alimentata con i rifiuti organici delle famiglie del circondario (comune, frazione, ecc...)

Gestione affidata dal Comune a Pro loco, Ass. Ambientaliste, Cacciatori, ecc...)

Benefici: riduzione TARI, produzione di compost, Wild Watching (con o senza visori notturni, fototrappole, ecc...), censimento fauna (a vista, con visori notturni o fototrappole), turismo naturalistico, ecc..

Tipologia di rifiuti organici	Organico da utenze, domestiche e non, dello stesso Comune
Impianto privato di 2 o più utenze domestiche e non	Creazione di un organismo collettivo e nomina di un Legale Rappresentante; Invio della <i>segnalazione certificata di inizio attività</i> ; Nomina di un conduttore che gestisce l'apparecchiatura;
Scelta della procedura autorizzativa	quantità ≤ 10 t. - Procedura ai sensi della art. 10 del DM 10 > quantità ≤ 130 t. - Procedura ai sensi della art. 3 del DM Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua Modulo per la segnalazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità
Capacità di trattamento	Tre tipologie: Taglia piccola T1 (max 10 t) può essere statico o elettromeccanico; Taglia media T2 (max 60 t) può essere di tipo elettromeccanico; Taglia grande T3 (max 130 t) può essere di tipo elettromeccanico;
Valore pro-capite della frazione organica	in assenza di dati puntuali delle Amministrazioni Locali relativi alla produzione pro-capite, il valore di frazione organica è considerato pari a 120 kg/abitante anno
Utilizzo del compost	Utenze conferitrici dell'organico. Piano di utilizzo del compost prodotto (è vietato l'utilizzo su suoli agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale)
Benefici	Attività di riciclo a Km 0 - Tariffa puntuale (riduzione Tari) - Minori costi per il conferimento alle piattaforme di compostaggio.

IL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' (< 1 t)

D.M.29 dicembre 2016 , n. 266

<p>Tipologia di rifiuti organici</p>	<p>Organico da utenze, domestiche e non, dello stesso Comune</p>
<p>Scelta della procedura autorizzativa</p>	<p>quantità < 1 t. Procedura ai sensi della art. 10 del DM Allegato 1B Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua. Occorre aumentare la soglia a 10 t per favorire l'attuazione di questa attività in realtà condominiali, frazionali, rionali, ecc...</p>
<p>Impianto privato di 2 o più utenze domestiche e non</p>	<p>Non sono previsti: <input type="checkbox"/> l'organismo collettivo; <input type="checkbox"/> la nomina di un Legale Rappresentante; <input type="checkbox"/> la nomina di un conduttore; La comunicazione è fatta dalle singole utenze ed occorre un: <input type="checkbox"/> piano di utilizzo del compost con le quantità, gli impieghi e le aree di destinazione; <input type="checkbox"/> un elenco delle utenze con n° di componenti per ciascuna utenza se U.D. ed il tipo di attività per le U.n.D.; <input type="checkbox"/> copia della disponibilità giuridica dell'area</p>
<p>Valore pro-capite della frazione organica</p>	<p>in assenza di dati puntuali delle Amministrazioni Locali relativi alla produzione pro-capite, il valore di frazione organica è considerato pari a 120 kg/abitante anno</p>
<p>Benefici</p>	<p>Attività di riciclo a Km 0 - Tariffa puntuale (riduzione Tari) - Minori costi per la raccolta ed il conferimento alle piattaforme di compostaggio.</p>
<p>Utilizzo del compost</p>	<p>Utenze conferitrici dell'organico. Piano di utilizzo del compost prodotto (è vietato l'utilizzo su suoli agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale)</p>



Il progetto *RiciclOrganico* “**UTENZE NON DOMESTICHE**”

Il progetto RiciclOrganico Utenze non Domestiche (Ristoranti, Pollerie, Macellerie, Comunità, Supermercati, Panifici, ecc...) intende promuovere:

- **l'economia circolare** volta alla riduzione della produzione dei rifiuti ed alla loro valorizzazione con il Riuso/Riciclo come fonte alimentare integrativa;
- l'applicazione della **tariffazione puntuale** da parte dei Comuni.

Ogni Comune deve prevedere una specifica disposizione normativa del proprio Regolamento al fine di favorire il Riuso alimentare o il Riciclo (diretto o indiretto) dell'organico prodotto dalle differenti U.n.D. ed ottenere la riduzione della TARI.

Per aderire al progetto RiciclOrganico, ogni U.n.D. (Utenza non Domestica) deve:

- ❖ nominare un responsabile della gestione;
- ❖ comunicare il Piano di gestione del/i Rifiuto/i prodotto/i con:
 - ✓ l'elenco dei Rifiuti e la relativa stima quantitativa annuale;
 - ✓ la modalità di selezione per il conferimento all'utilizzatore;
 - ✓ l'utilizzatore finale del materiale organico conferito ai fini della tracciabilità e rintracciabilità dell'intero processo e del eventuale compost prodotto.



REGIONE
ABRUZZO



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Gabriele Costantini

Coordinatore Osservatorio Regionale Rifiuti

Funzionario esperto tecnico - veterinario

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

DPC 026 – Servizio Gestione Rifiuti

Via Catullo, 2 – 65124 PESCARA

Tel. + 39 085 9181178 Cell. + 39 347 7618857

gabriele.costantini@regione.abruzzo.it

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it